

ALLEGATO I

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI ACCERTAMENTO FINALIZZATA ALLA CERTIFICAZIONE DEL SERVIZIO.

La richiesta deve essere presentata dal gestore dell'infrastruttura o da altro soggetto autorizzato dall'E.N.A.C. in triplice copia, di cui una in formato elettronico, allegando la seguente documentazione:

1. documentazione attestante la categoria antincendio dell'aeroporto o dell'eliporto determinata dall'E.N.A.C.;
2. relazione descrittiva dell'infrastruttura e dei velivoli in movimento;
3. planimetria in scala adeguata dell'infrastruttura, recante:
 - a. i locali per i servizi antincendio, articolati in servizi di soccorso, in servizi di supporto e in servizi ausiliari, nonché gli impianti tecnologici relativi a tali locali e le attrezzature e le infrastrutture per l'addestramento specifico dei soccorritori aeroportuali;
 - b. la rete di collegamenti interni percorribili dai mezzi di soccorso, la localizzazione dei cancelli per l'uscita dei mezzi dall'area aeroportuale, nell'eventualità di incidenti fuori dal sedime aeroportuale, e la rete viaria esterna;
4. documentazione relativa all'equipaggiamento di soccorso e descrizione della scorta di agenti estinguenti primari e complementari;
5. dichiarazione sulla presenza o meno di apparecchiature radio-ricetrasmittenti tra automezzi e postazione antincendio verso la torre di controllo o i velivoli;
6. certificazioni riguardanti gli impianti antincendio fissi ovvero mobili installati e l'eventuale riserva idrica in serbatoio a caduta, con schema funzionale dell'impianto;
7. piano di emergenza e relative procedure;
8. descrizione dell'organizzazione del Servizio, da cui risulti:
 - a. orario del servizio, turni previsti e numero di soccorritori aeroportuali per ciascun turno, specificando il numero di quelli in possesso anche dell'attestato di cui alla lettera c;
 - b. elenco dei soccorritori aeroportuali con allegata documentazione di cui all'articolo 6;
 - c. elenco dei soccorritori aeroportuali in possesso dell'attestato di frequenza di un corso di primo soccorso sanitario, comprensivo almeno delle seguenti competenze: BLS/D, supporto vitale a traumatizzato (SVT), informazione pediatrica, estricazioni complesse in soccorso a persona, nozioni di macroemergenza in ambito sanitario;
 - d. nominativi degli Istruttori;
 - e. piano delle attività di addestramento;
9. copia dei seguenti registri, da utilizzare ai fini della corretta gestione del Servizio:
 - a. presenze dei soccorritori aeroportuali, con l'individuazione, in ogni turno di servizio, del capo della squadra di soccorso e lotta antincendio;
 - b. informazioni utili e disposizioni di servizio, con la relativa data;
 - c. addestramenti, in cui sia riportata l'attività di ogni soccorritore aeroportuale nel rispetto del piano delle attività di addestramento;
 - d. prove di allarme, con indicati i tempi di risposta della squadra;
 - e. controlli dell'equipaggiamento di soccorso;
 - f. estinguenti, con indicate quantità e date di scadenza;
10. procedure per l'abbassamento temporaneo della categoria antincendio a seguito di modifiche della consistenza del Servizio verificata dalla commissione in occasione del rilascio del Certificato;
11. documentazione integrativa eventualmente richiesta ai fini dell'accertamento della conformità del Servizio.

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI IDONEITÀ PSICO-FISICA ED ATTITUDINALE

1. Per lo svolgimento dell'attività di soccorritore aeroportuale e di addetto antincendio, è richiesto il possesso dei requisiti stabiliti nella tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.

2. Il certificato di idoneità psico-fisica ed attitudinale è rilasciato dal servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito di visita medica effettuata presso il Comando entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

3. La richiesta di visita medica deve essere presentata dal responsabile del Servizio o del Presidio per il tramite del Comando, corredata degli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio di seguito indicati, da effettuarsi entro i due mesi antecedenti la presentazione della richiesta presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, convenzionate, autorizzate e parificate alle strutture interne del servizio sanitario nazionale:

VES, Emocromo completo con formula, Piastrine, Glicemia, Azotemia, Creatinemia, Transaminasi GOT, Transaminasi GPT, Bilirubina totale e frazionata, Gamma GT, Colesterolemia totale, Colesterolemia LDL, Colesterolemia HDL, Trigliceridemia, Esame urine completo, Esame tossicologico delle urine e alcoluria, Visita medica generale con relazione clinica scritta⁽¹⁾, Elettrocardiogramma a riposo, Spirometria (Curva flusso-volume di massima espirazione ed inspirazione), Visita specialistica ORL corredata della ricerca clinica dei segni spontanei vestibolari, Audiometria tonale refertata dallo specialista ORL, Visita specialistica oculistica con prescrizione lenti (indicando anche il visus naturale per lontano oltre alla correzione diottrica), Esame del fondo oculare, Accertamento psicoattitudinale con giudizio (test di attenzione e test di memoria a breve termine), intervista psicologica corredata di test di personalità⁽²⁾.

⁽¹⁾ Per visita medica generale con relazione clinica scritta s'intende il processo verbale scritto (Anamnesi familiare, Anamnesi personale fisiologica, Anamnesi personale patologica remota e prossima, Esame obiettivo fisico generale, Alterazioni anatomiche e funzionali clinicamente rilevate) rilasciato a seguito di visita medica dal medico specialista internista o da medico legale o da medico del lavoro dipendente di una struttura sanitaria pubblica territoriale o privata purché regolarmente autorizzata, accreditata e convenzionata con il SSN.

⁽²⁾ Nel caso di impedimento all'effettuazione del suddetto accertamento da parte delle strutture sanitarie pubbliche territoriali o private purché regolarmente autorizzate, accreditate e convenzionate con il SSN, dovrà essere prodotto il referto scritto di visita specialistica psichiatrica corredata di test di personalità.

4. Il certificato deve essere rinnovato con la periodicità prevista per il personale volontario iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno; a tal fine la richiesta deve essere presentata dal responsabile del Servizio o del Presidio per il tramite del Comando prima della scadenza della validità. La presentazione della richiesta entro i termini temporali di validità consente la continuazione dello svolgimento dell'attività.

14A06545

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 10 luglio 2014.

Provvidenze in favore dei grandi invalidi per l'anno 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

IL MINISTRO DELLA DIFESA


DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»;



Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del Servizio civile nazionale»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o del servizio civile, istituisce a tal fine un fondo di 7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003 e demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva;

Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007;

Vista la legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante «Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009», che ha esteso l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto, con un onere valutato in 11.009.494 euro per l'anno 2009;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che ha apportato modificazioni alla legge 3 dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2013 e 2014, con un onere valutato in 3.400.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e in particolare l'art. 1, comma 4, con cui sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale;

Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n. 288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009; i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, e delle politiche sociali in data 14 settembre 2010, 15 luglio 2011, 27 luglio 2012 e 30 settembre 2013;


Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 dicembre 2013, recante la ripartizione in capitoli dell'Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, in base al quale risulta iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze lo stanziamento di euro 11.146.853 così ripartito: nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - programma «Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali», sul capitolo 1316 un importo di euro 6.619.853 e sul capitolo 1319 un importo di euro 4.058.000; nell'ambito della missione «politiche previdenziali» - programma «Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati», sul capitolo 2198 un importo di euro 469.000;

Viste la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale, in data 16 aprile 2014, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, in data 3 aprile 2014;

Considerato che, per il corrente anno 2014, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale, non ha ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale o agli albi regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione relativa all'assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Considerato altresì che il medesimo Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale aveva provveduto a invitare sia gli interessati, nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze la domanda per ottenere l'assegno sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo Ufficio i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi invalidi;

Considerato che le priorità stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all'art. 1, commi 2 e 4, per l'assegnazione degli accompagnatori debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2014, assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;



Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 3 aprile 2014, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è di 386 unità, per l'importo annuo complessivo di euro 4.168.800.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2014, pari ad euro 6.978.053, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarli;

b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura mensile di 900 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2014.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.

Art. 2.

1. Le domande prodotte nell'anno 2013 continuano a produrre i loro effetti ai fini della liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2014, in considerazione delle risultanze dei monitoraggi effettuati e dell'integrazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge n. 288 del 2002, disposta dalla legge n. 228 del 2012. Coloro che non han-

no presentato domanda per la liquidazione dell'assegno sostitutivo per l'anno 2013 e intendono richiedere l'assegno medesimo per l'anno 2014, possono presentarla, redatta secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Le domande prodotte per l'anno 2013, nonché quelle prodotte per il 2014 da coloro che non avevano richiesto l'assegno per l'anno precedente, continuano a produrre i loro effetti anche per l'anno 2015, salvo monitoraggio da compiersi con decreto da emanarsi entro il 30 aprile 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002. Fino al 31 dicembre 2014, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall'attivazione del progetto stesso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sui fondi di cui ai capitoli 1316, 1319 e 2198 Economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 10 luglio 2014

Il Ministro della difesa
PINOTTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2014
Ufficio controllo atti Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne
prev. n. 2577



**MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L'ASSEGNO SOSTITUTIVO DELL'ACCOMPAGNATORE
PER GLI ANNI 2014 e 2015¹**

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi
Direzione dei servizi del tesoro
Ufficio 7
Via Casilina, 3
00182 R O M A

OGGETTO: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n.288).

Il/la sottoscritto/a: cognome nome
Nato/a il a (Prov.....)
Codice fiscale
Residente a (Prov.....)
In via/piazza n..... (CAP.....)
Tel.
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)²

grande invalido/a di Tabella, E lettera (iscrizione n) come da allegato mod.69 o decreto concessivo di pensione³ erogata da⁴ via
..... CAP (città).....

CHIEDE,

ai sensi della citata legge 288/2002, l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore civile per gli anni 2014 e 2015.

Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano):

- di avere usufruito per l'anno 2013 dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore;
- di non aver usufruito nell'anno 2013, sino alla data odierna, di accompagnatore del servizio civile;
 - di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 2, della legge 288/2002 richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come attestato dagli atti allegati;
 - di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art.1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo, come attestato dagli atti già in possesso di codesta Amministrazione.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione a codesto Ufficio 7 dell'eventuale assegnazione dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.

Con osservanza.

Data e firma⁵

¹ Da presentare nel caso non sia stata già avanzata domanda per l'assegno nell'anno 2013;

² Qualora il richiedente indichi un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), l'Amministrazione utilizzerà questo mezzo per eventuali comunicazioni; chi volesse dotarsi gratuitamente di un indirizzo PEC può effettuare la richiesta sul portale www.postacertificata.gov.it;

³ Documentazione da allegare solo in caso di istanza prodotta per la prima volta o di intervenuto aggravamento con modifica della superinvalidità riconosciuta;

⁴ Indicare gli estremi dell'Ente che ha in carico il trattamento pensionistico principale, ad es.: Ragioneria Territoriale dello Stato di, via n. CAP

⁵ In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R 29 dicembre 2000, n 445.

